

6. La cauzione di cui al paragrafo 5, ultimo comma, è svincolata solo se, al più tardi il 31 dicembre successivo alla campagna in questione, è fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;
- il prezzo d'acquisto previsto per la distillazione di cui trattasi è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto ma anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo e se tale ritardo non è imputabile a negligenza grave dell'elaboratore, la cauzione è svincolata a concorrenza dell'80 %.

Se si constata che l'elaboratore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno successivo un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

#### Articolo 16

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

✱

#### Articolo 17

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino:

- i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati;
- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per le distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- i quantitativi di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti;
- i quantitativi di altri prodotti aventi almeno il 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre per la campagna viticola precedente, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo per la campagna precedente, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.

#### Articolo 18

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento, è compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio della campagna in questione.

#### Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente